

LEGGE 25 maggio 1981, n. 40 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 4 giugno 1981)
Parità tra uomo e donna in materia di lavoro.

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 maggio 1981.

Art. 1

Qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, a tutti i livelli della gerarchia professionale è vietata.

Il divieto si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso che i contenuti.

Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesante individuate attraverso la contrattazione collettiva.

Lo Stato è impegnato ad attuare scelte economiche e professionali atte a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla professionalità di cui al presente articolo.

Art. 2

I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione della retribuzione debbono adottare criteri comuni per uomini e donne.

Art. 3

E' vietato adibire le donne, dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino, al lavoro notturno.

La regolamentazione del lavoro notturno è disciplinata dalla contrattazione collettiva in relazione a particolari esigenze della produzione e tenendo conto delle condizioni ambientali del lavoro e dell'organizzazione dei servizi.

Tale regolamentazione deve essere comunicata dalle parti, entro

15 giorni dall'accordo, all'Ispettorato del Lavoro precisando i nominativi e le qualifiche dei lavoratori interessati.

Per lavoro notturno si intende quello prestato tra le ore 22 e le ore 6.

Art. 4

La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui all'art. 23 della Legge 7 febbraio 1961 n. 7 e all'art. 4 della Legge 7 giugno 1977 n.

30, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di 5 mesi, durante il quale le sarà conservato il posto di lavoro specificatamente ricoperto.

In tale periodo di assenza non è prevista l'erogazione degli emolumenti mensili ordinari e straordinari di qualsiasi tipo, nè essi sono computati ai fini del trattamento di quiescenza, della carriera, nè a ciascun altro fine economico o istituto contrattuale previsto.

La lavoratrice, che rientra al suo posto di lavoro dopo aver trascorso il periodo di astensione obbligatoria, ha diritto nei 2 mesi successivi a tale periodo di assentarsi dal lavoro per 2 ore giornaliere discontinue e retribuite.

Ha inoltre facoltà di assentarsi dal lavoro per 2 ore giornaliere discontinue e non retribuite nei mesi successivi fino al compimento del dodicesimo mese del bambino.

Art. 5

Il diritto di assentarsi dal lavoro e il relativo trattamento economico previsto sono riconosciuti anche al padre lavoratore in alternativa alla madre lavoratrice.

A tale fine il padre lavoratore presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulta la rinuncia dell'altro genitore di avvalersi dei diritti di cui sopra.

Dalle disposizioni di cui al presente articolo sono esclusi i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e

familiari.

Art. 6

Le disposizioni previste dall'art. 4 sono estese agli adottanti di cui alla Legge 25 giugno 1975 n. 14.

Art. 7

Il datore di lavoro è esonerato dal pagamento degli oneri sociali nei casi previsti al 3° e 4° comma dell'art. 4 della presente legge.

Art. 8

In sostituzione delle lavoratrici o dei lavoratori assenti dal lavoro in virtù della presente legge, il datore di lavoro può assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato.

Art. 9

Qualora vengano posti in essere comportamenti in contrasto con le disposizioni della presente legge, su iniziativa del lavoratore interessato o, per sua delega, delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, di cui alla Legge 17 febbraio 1961 n. 7, che vi abbiano interesse, il Magistrato del Lavoro, nei cinque giorni

successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni,

qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

Avverso suddetto decreto è ammessa, entro giorni quindici dalla data di notifica alle parti, opposizione davanti al Giudice di I grado per le cause penali ordinarie e di appello per quelle sommarie.

L'interposta opposizione non sospende gli effetti e la esecuzione del decreto del Magistrato del Lavoro.

E' data facoltà al Giudice di I grado per le cause penali ordinarie e di appello per quelle sommarie, dopo aver ricevuto l'atto di opposizione, di aprire termini di prova, di controprova e per le finali allegazioni.

La sentenza emessa dal Giudice di I grado per le cause penali ordinarie e di appello per quelle sommarie è definitiva e contro di essa non è ammesso alcun altro gravame.

Art. 10

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto del Magistrato del Lavoro o alla sentenza del Giudice di I grado per le cause penali ordinarie e di appello per quelle sommarie, pronunciata nel giudizio di opposizione, è punito con la multa a giorni prevista dall'art. 85 del Codice Penale applicabile nel primo,

nel secondo e nel terzo grado.

In caso di particolare gravità o in presenza di recidiva, può essere aggiunta, alla multa a giorni di cui al precedente comma, l'applicazione della pena dell'interdizione dall'esercizio professionale di cui all'art. 82 del Codice Penale nel primo e nel secondo grado.

Art. 11

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che sono in contrasto con la presente legge.

Art. 12

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1981.

Data dalla Nostra Residenza, addì 27 maggio 1981/1680 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Gastone Pasolini - Maria Lea Pedini Angelini

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Alvaro Selva